VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2010, il giorno 28 del mese di settembre, nella Sede della Direzione Generale della SERIT SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione per le Province Siciliane, sita in Palermo Via E. Morselli n. 8,

tra la SERIT SICILIA S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA/UIL

Premesso che

- a) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 546/92 sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali nonché i consulenti del lavoro (muniti della relativa abilitazione professionale) se iscritti nei relativi albi professionali o se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le Direzioni regionali delle Entrate;
- b) SERIT SICILIA S.p.A. è interessata da un cospicuo contenzioso, promosso, annualmente, dai contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali dislocate nel territorio della Regione siciliana nonché innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e sue Sezioni provinciali. L'entità di tale contenzioso verrà portata a conoscenza della Direzione Aziendale, con cadenza annuale, dalla funzione preposta al monitoraggio di tale fenomeno;
- c) l'Azienda, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza, al fine di ridurre e contenere i costi aziendali derivanti dalla difesa nei giudizi incardinati dinanzi le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, si pone come obiettivo, in una prima fase iniziale, di far fronte almeno al 50% dei procedimenti di cui al punto b), utilizzando il proprio personale in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

Le Parti concordano quanto segue:

Art.1 – Assistenti tecnici

1) l'Azienda potrà avvalersi di proprio personale in possesso dei titoli previsti dall'art.12 del D.Lgs. n° 546/92 nell'ambito dei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali dislocate nel territorio della Regione siciliana nonché innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e sue Sezioni provinciali.

Art. 2 – Mansioni e prestazioni dell'Assistente tecnico

- 1) gli Assistenti tecnici dovranno garantire la rappresentanza tecnica della Società innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali dislocate nel territorio della Regione siciliana nonché innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e sue Sezioni provinciali;
- 2) essi dovranno essere utilizzati in via prevalente e continuativa all'attività di Assistente tecnico e potranno anche essere utilizzati per mansioni amministrative corrispondenti al grado ed al livello in atto ricoperto;
- 3) gli Assistenti tecnici, di norma, dovranno garantire la redazione di non meno di nº 40 ricorsi al mese cadauno per un complessivo di ca nº 440 ricorsi annuali.

SP

H

W

gir Zalu II

Aur manage

1) il presente accordo entrerà in vigore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 4- Divulgazione della stipula dell'accordo al personale dipendente

1) l'Azienda mediante l'emanazione di apposita normativa aziendale metterà a conoscenza il personale dipendente del contenuto del presente accordo e delle modalità di acquisizione dei titoli abilitativi e di accesso all'eventuale nomina di Assistente tecnico;

Art. 5 - Copertura dei posti disponibili

- entro 15 giorni, dall'emanazione della normativa aziendale di cui al precedente Art. 4, i dipendenti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Assistente tecnico per tutto il territorio della Regione Siciliana indicando la preferenza per un massimo di due Sedi provinciali;
- l'Azienda, con apposita convocazione, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, di cui al precedente Art. 3, comunicherà il numero dei posti di Assistente tecnico disponibili per ogni Sede provinciale. Nel caso in cui le domande presentate risultassero eccedenti al numero dei posti da ricoprire l'Azienda si impegna a presentare preventivamente alle OO.SS. i criteri di selezione.
- qualora presso la Sede provinciale di appartenenza il numero dei dipendenti interessati che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Assistente Tecnico sia superiore ai posti effettivamente disponibili, l'Azienda potrà procedere al trasferimento del personale in eccesso presso altre Sedi in cui il numero dei dipendenti interessati alla fattispecie sia inferiore ai posti effettivamente disponibili;
- 4) in tal caso, l'Azienda terrà conto dei seguenti fattori:
 - esperienza maturata in questa attività;
 - anzianità di servizio;
 - composizione nucleo familiare;
 - preferenza espressa di cui al predetto punto 1).

Art. 6 - Percorso lavorativo e successivo inquadramento degli Assistenti tecnici

- il personale munito dei titoli abilitativi di cui in premessa dovrà aver superato un tirocinio della durata di 6 mesi all'interno del Settore Legale delle Sedi provinciali di appartenenza o presso l'Ufficio Legale della Direzione Generale;
- decorso tale periodo di tirocinio, il Direttore Titolare della Sede di appartenenza o il Responsabile dell'Ufficio Legale della Direzione Generale provvederanno a redigere una relazione sull'operato dei dipendenti che verrà esaminata dall'Ufficio Personale e Formazione e da un Rappresentante del Direttore Generale;
- 3) superato positivamente il periodo di tirocinio ai soggetti interessati verrà rilasciata la procura di rappresentanza tecnica nonchè l'inquadramento nel 4° livello della 3^ Area Professionale;
- dopo un anno di espletamento dell'attività di assistente tecnico, potrà essere riconosciuto l'inquadramento a quadro direttivo di 1° livello, anche in deroga ai requisiti previsti all'art. 46/11 e 46/12 del C.I.A. del 28 agosto 2008;
 - il riconoscimento all'inquadramento a QD1 è subordinato alla verifica demandata alla Commissione di cui al successivo Art. 7;
- in caso di valutazione negativa da parte della Commissione di cui al successivo Art. 7, l'Assistente tecnico trascorsi 12 mesi sarà soggetto ad una ulteriore ed ultima verifica;

R

#

6)

ely le g

Q Q

Art. 7 - Commissione

- 1) gli Assistenti tecnici, per il primo anno di attività così come previsto al punto 5) dell'Art. 6, verranno giudicati da una Commissione così composta:
 - a. Responsabile Ufficio Legale Direzione Generale;
 - b. Responsabile Ufficio Personale e Formazione Direzione Generale;
 - c. Direttore Titolare della Sede provinciale di appartenenza dell'Assistente tecnico;
 - d. Rappresentante del Direttore Generale;
 - e. Rappresentante delle OO.SS.
- 2) il giudizio della Commissione verterà sui seguenti fattori:
 - a. risultati conseguiti nell'espletamento della funzione;
 - b. qualità e diligenza posta nel compimento degli atti;
 - c. dimostrata disponibilità a collaborare con la Funzione gerarchicamente superiore.
- la Commissione è competente a rilasciare il nulla osta all'inquadramento degli Assistenti tecnici a QD1 di cui al precedente punto 5) dell'Art. 6;
- 4) l'Ufficio Personale e Formazione svolgerà le funzioni di segreteria di tale Commissione.

Art. 8 - Procura

al fine di svolgere l'attività di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 546/92 verrà rilasciata dal Direttore Generale agli Assistenti tecnici apposita procura alle liti il cui fac-simile è parte integrante del presente accordo.

Art. 9 - Revoca dell'incarico

- 1) l'Azienda potrà in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e con motivato parere, revocare l'incarico a svolgere le funzioni di Assistente tecnico e la relativa procura;
- 2) in tale ipotesi il dipendente avrà diritto a conservare il grado ed il livello posseduti al momento della revoca, e comunque sarà tenuto ad espletare le mansioni corrispondenti al grado ed al livello posseduto.

Art. 10 - Rinuncia/trasferimento da parte del dipendente

nel caso in cui il dipendente intenda rinunciare all'incarico di Assistente tecnico o richiedere il trasferimento tale rinuncia/trasferimento non potrà essere presentata/o prima di 36 mesi dall'inquadramento a Quadro direttivo di 1° livello ad eccezione di intervenuti motivi di forza maggiore che verranno esaminati dall'Ufficio Personale e Formazione della Direzione Generale.

Art. 11 - Applicazione verbale di accordo

1) il presente verbale di accordo si applica a tutto il personale dipendente di SERIT Sicilia S.p.A. in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso ed a quello di futura assunzione che abbia maturato almeno un anzianità di servizio pari a 6 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

NORMA DI SALVAGUARDIA

In deroga a quanto previsto dall'Art. 6 del presente verbale di accordo le Parti convengono che, per i dipendenti in possesso dei titoli per la nomina di Assistente tecnico che abbiano maturato una esperienza lavorativa significativa nel settore legale delle Sedi provinciali o dell'Ufficio

2 Co

H

Legale della Direzione Generale, verrà riconosciuto il grado di 3 Area Professionale 4° livello con decorrenza retroattiva di mesi 6 dal rilascio della procura di rappresentanza tecnica; la successiva valutazione, da parte della Commissione di cui al precedente Art. 7, per l'inquadramento a quadro direttivo di 1° livello avverrà sei mesi dopo la data di nomina.

SERIT SICILIA S.p.A.	LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Africa II	DIRCREDITO
	FABI Mon Vand
Johnine Pirai	FIBA-CISL Zub- March
	FISAC/CGIL JOhn Viloumetto
	SILCEA Chens chuschis
	SNALEC Weallney no
	UGL Sexter
	reconstruction of the contract

UILCA-UIL

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Dott. Antonio Finanze nato a Messina il 12 ottobre 1958, codice fiscale FNN NTN 58R12 F158U, domiciliato per la carica in Palermo, ove appresso, nella sua qualità di Direttore Generale di SERIT SICILIA S.p.A. - Agente della Riscossione per le province siciliane con sede in Palermo, via E. Morselli 8, capitale sociale € 10.400.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Palermo 00833920150, partita iva 04739330829, giusta la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 28 luglio 2010, con il presente atto nomina e costituisce procuratore alle liti della Società a svolgere attività di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. nº 546 del 31.12.92 innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali i seguenti dipendenti:

- 1. xxxxxxxxxxx nato a il C.F. elettivamente domiciliato presso la sede legale della SERIT SICILIA S.p.A., sita a Palermo, via E. Morselli n. 8;
- 2. xxxxxxxxxxxxx nato a il C.F. elettivamente domiciliato presso la sede legale della SERIT SICILIA S.p.A., sita a Palermo, via E. Morselli n. 8;

La presente procura non contempla la facoltà di disporre dei diritti oggetto del procedimento e dovrà essere esercitata nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Agente di riscossione anche per il tramite del personale gerarchicamente sovraordinato e funzionalmente competente. Il presente atto resterà permanentemente depositato presso il notaio che

> SERIT SICILIA S.p.A. Il Direttore Generale (Dott. Antonio Finanze)

autenticherà la firma.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2010, il giorno 28 del mese di settembre, nella Sede della Direzione Generale della SERIT SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione per le Province Siciliane, sita in Palermo Via E. Morselli n. 8,

tra la SERIT SICILIA S.p.A.

e

l'Organizzazione Sindacale FALCRI

Premesso che

- a) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 546/92 sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali nonché i consulenti del lavoro (muniti della relativa abilitazione professionale) se iscritti nei relativi albi professionali o se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le Direzioni regionali delle Entrate;
- b) SERIT SICILIA S.p.A. è interessata da un cospicuo contenzioso, promosso, annualmente, dai contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali dislocate nel territorio della Regione siciliana nonché innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e sue Sezioni provinciali. L'entità di tale contenzioso verrà portata a conoscenza della Direzione Aziendale, con cadenza annuale, dalla funzione preposta al monitoraggio di tale fenomeno;
- c) l'Azienda, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza, al fine di ridurre e contenere i costi aziendali derivanti dalla difesa nei giudizi incardinati dinanzi le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, si pone come obiettivo, in una prima fase iniziale, di far fronte almeno al 50% dei procedimenti di cui al punto b), utilizzando il proprio personale in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

Le Parti concordano quanto segue:

Art.1 – Assistenti tecnici

1) l'Azienda potrà avvalersi di proprio personale in possesso dei titoli previsti dall'art.12 del D.Lgs. n° 546/92 nell'ambito dei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali dislocate nel territorio della Regione siciliana nonché innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e sue Sezioni provinciali.

Art. 2 – Mansioni e prestazioni dell'Assistente tecnico

- 1) gli Assistenti tecnici dovranno garantire la rappresentanza tecnica della Società innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali dislocate nel territorio della Regione siciliana nonché innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e sue Sezioni provinciali;
- 2) essi dovranno essere utilizzati in via prevalente e continuativa all'attività di Assistente tecnico e potranno anche essere utilizzati per mansioni amministrative corrispondenti al grado ed al livello in atto ricoperto;
- 3) gli Assistenti tecnici, di norma, dovranno garantire la redazione di non meno di n° 40 ricorsi al mese cadauno per un complessivo di ca n° 440 ricorsi annuali.

Ah

A 86°

Art. 3- Entrata in vigore

1) il presente accordo entrerà in vigore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 4- Divulgazione della stipula dell'accordo al personale dipendente

1) l'Azienda mediante l'emanazione di apposita normativa aziendale metterà a conoscenza il personale dipendente del contenuto del presente accordo e delle modalità di acquisizione dei titoli abilitativi e di accesso all'eventuale nomina di Assistente tecnico;

Art. 5 - Copertura dei posti disponibili

- entro 15 giorni, dall'emanazione della normativa aziendale di cui al precedente Art. 4, i dipendenti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Assistente tecnico per tutto il territorio della Regione Siciliana indicando la preferenza per un massimo di due Sedi provinciali;
- l'Azienda, con apposita convocazione, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, di cui al precedente Art. 3, comunicherà il numero dei posti di Assistente tecnico disponibili per ogni Sede provinciale. Nel caso in cui le domande presentate risultassero eccedenti al numero dei posti da ricoprire l'Azienda si impegna a presentare preventivamente alle OO.SS. i criteri di selezione.
- qualora presso la Sede provinciale di appartenenza il numero dei dipendenti interessati che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Assistente Tecnico sia superiore ai posti effettivamente disponibili, l'Azienda potrà procedere al trasferimento del personale in eccesso presso altre Sedi in cui il numero dei dipendenti interessati alla fattispecie sia inferiore ai posti effettivamente disponibili;
- 4) in tal caso, l'Azienda terrà conto dei seguenti fattori:
 - esperienza maturata in questa attività;
 - anzianità di servizio;
 - composizione nucleo familiare;
 - preferenza espressa di cui al predetto punto 1).

Art. 6 - Percorso lavorativo e successivo inquadramento degli Assistenti tecnici

- il personale munito dei titoli abilitativi di cui in premessa dovrà aver superato un tirocinio della durata di 6 mesi all'interno del Settore Legale delle Sedi provinciali di appartenenza o presso l'Ufficio Legale della Direzione Generale;
- decorso tale periodo di tirocinio, il Direttore Titolare della Sede di appartenenza o il Responsabile dell'Ufficio Legale della Direzione Generale provvederanno a redigere una relazione sull'operato dei dipendenti che verrà esaminata dall'Ufficio Personale e Formazione e da un Rappresentante del Direttore Generale;
- 3) superato positivamente il periodo di tirocinio ai soggetti interessati verrà rilasciata la procura di rappresentanza tecnica nonchè l'inquadramento nel 4° livello della 3^ Area Professionale;
- dopo un anno di espletamento dell'attività di assistente tecnico, potrà essere riconosciuto l'inquadramento a quadro direttivo di 1° livello, anche in deroga ai requisiti previsti all'art. 46/11 e 46/12 del C.I.A. del 28 agosto 2008;
- 5) il riconoscimento all'inquadramento a QD1 è subordinato alla verifica demandata alla Commissione di cui al successivo Art. 7;
- in caso di valutazione negativa da parte della Commissione di cui al successivo Art. Assistente tecnico trascorsi 12 mesi sarà soggetto ad una ulteriore ed ultima verifica;

L.

Art. 7 – Commissione

- 1) gli Assistenti tecnici, per il primo anno di attività così come previsto al punto 5) dell'Art. 6, verranno giudicati da una Commissione così composta:
 - a. Responsabile Ufficio Legale Direzione Generale;
 - b. Responsabile Ufficio Personale e Formazione Direzione Generale;
 - c. Direttore Titolare della Sede provinciale di appartenenza dell'Assistente tecnico;
 - d. Rappresentante del Direttore Generale;
 - e. Rappresentante delle OO.SS.
- 2) il giudizio della Commissione verterà sui seguenti fattori:
 - a. risultati conseguiti nell'espletamento della funzione;
 - b. qualità e diligenza posta nel compimento degli atti;
 - c. dimostrata disponibilità a collaborare con la Funzione gerarchicamente superiore.
- la Commissione è competente a rilasciare il nulla osta all'inquadramento degli Assistenti tecnici a OD1 di cui al precedente punto 5) dell'Art. 6;
- 4) l'Ufficio Personale e Formazione svolgerà le funzioni di segreteria di tale Commissione.

Art. 8 - Procura

al fine di svolgere l'attività di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 546/92 verrà rilasciata dal Direttore Generale agli Assistenti tecnici apposita procura alle liti il cui fac-simile è parte integrante del presente accordo.

Art. 9 - Revoca dell'incarico

- 1) l'Azienda potrà in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e con motivato parere, revocare l'incarico a svolgere le funzioni di Assistente tecnico e la relativa procura;
- 2) in tale ipotesi il dipendente avrà diritto a conservare il grado ed il livello posseduti al momento della revoca, e comunque sarà tenuto ad espletare le mansioni corrispondenti al grado ed al livello posseduto.

Art. 10 - Rinuncia/trasferimento da parte del dipendente

nel caso in cui il dipendente intenda rinunciare all'incarico di Assistente tecnico o richiedere il trasferimento tale rinuncia/trasferimento non potrà essere presentata/o prima di 36 mesi dall'inquadramento a Quadro direttivo di 1° livello ad eccezione di intervenuti motivi di forza maggiore che verranno esaminati dall'Ufficio Personale e Formazione della Direzione Generale.

Art. 11 – Applicazione verbale di accordo

il presente verbale di accordo si applica a tutto il personale dipendente di SERIT Sicilia S.p.A. in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso ed a quello di futura assunzione che abbia maturato almeno un anzianità di servizio pari a 6 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

NORMA DI SALVAGUARDIA

In deroga a quanto previsto dall'Art. 6 del presente verbale di accordo le Parti convengono che, per i dipendenti in possesso dei titoli per la nomina di Assistente tecnico che abbiano maturato una esperienza lavorativa significativa nel settore legale delle Sedi provinciali o dell'Ufficio

L. A.

H

Legale della Direzione Generale, verrà riconosciuto il grado di 3 Area Professionale 4° livello con decorrenza retroattiva di mesi 6 dal rilascio della procura di rappresentanza tecnica; la successiva valutazione, da parte della Commissione di cui al precedente Art. 7, per l'inquadramento a quadro direttivo di 1° livello avverrà sei mesi dopo la data di nomina.

SERVT SICILIA S.p.A.

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FALCRI

Schming Pine

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **Dott.** Antonio Finanze nato a Messina il 12 ottobre 1958, codice fiscale FNN NTN 58R12 F158U, domiciliato per la carica in Palermo, ove appresso, nella sua qualità di Direttore Generale di SERIT SICILIA S.p.A. – Agente della Riscossione per le province siciliane – con sede in Palermo, via E. Morselli 8, capitale sociale € 10.400.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Palermo 00833920150, partita iva 04739330829, giusta la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 28 luglio 2010, con il presente atto nomina e costituisce procuratore alle liti della Società a svolgere attività di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 546 del 31.12.92 innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali i seguenti dipendenti:

- xxxxxxxxxxxxxx nato a il , C.F. , elettivamente domiciliato presso la sede legale della SERIT SICILIA S.p.A., sita a Palermo, via E. Morselli n. 8;
- 2. xxxxxxxxxxxxx nato a il , C.F. , elettivamente domiciliato presso la sede legale della SERIT SICILIA S.p.A., sita a Palermo, via E. Morselli n. 8;

La presente procura non contempla la facoltà di disporre dei diritti oggetto del procedimento e dovrà essere esercitata nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Agente di riscossione anche per il tramite del personale gerarchicamente sovraordinato e funzionalmente competente.

Il presente atto resterà permanentemente depositato presso il notaio che autenticherà la firma.

SERIT SICILIA S.p.A. Il Direttore Generale (Dott. Antonio Finanze)

Molfan

1 3 p